

(N. 2494-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 1952

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 29 novembre 1950, relativo ai brevetti appartenenti a cittadini tedeschi.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella Conferenza di Londra, dal 15 al 27 luglio 1946, fra i rappresentanti dei dodici Paesi partecipanti venne concluso un Accordo, concernente i brevetti tedeschi, che fu firmato dai rappresentanti della Francia, dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e degli Stati Uniti d'America.

In base a tale Accordo i Governi dei Paesi contraenti s'impegnavano a far cadere i brevetti di pertinenza di cittadini germanici, in possesso o sotto il controllo dei suddetti Paesi, in pubblico dominio, ed a concedere sugli stessi

brevetti licenze d'uso gratuito ai cittadini degli Stati aderenti all'Accordo. L'articolo IX riconosceva ai Governi degli Stati, membri delle Nazioni Unite, rimasti neutrali durante la seconda guerra mondiale, la facoltà di potervi aderire mediante semplice notificazione al Governo del Regno Unito.

Col Protocollo firmato a Londra il 17 luglio 1947 il termine per l'esercizio di tale facoltà venne prorogato al 31 luglio 1947.

In virtù del paragrafo 5 dell'articolo 77 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, l'Italia si è impegnata « a prendere

ogni misura necessaria per facilitare il trasferimento dei beni germanici che si trovino in Italia che venisse deciso da quelle Potenze occupanti la Germania, aventi il potere di disporre dei beni tedeschi in Italia ».

Attraverso i negoziati di Washington del 1947 non vennero compresi i brevetti tedeschi registrati in Italia fra i beni appartenenti in Italia ai tedeschi, beni da liquidarsi in base al *Memorandum* firmato a Washington il 14 agosto 1947 fra i Governi di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America da una parte ed il Governo d'Italia dall'altra parte.

Posteriormente vennero fatte insistenze perchè l'Italia potesse partecipare all'Accordo di Londra del 27 luglio 1946, mediante un Accordo con la Francia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, con facoltà ad ogni altro Governo firmatario dell'Accordo di Londra di potervi aderire mediante notificazione scritta al Governo italiano.

Accolte tali richieste, si è concluso il 29 novembre 1950 in Roma l'Accordo, fra la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d'America e l'Italia, col quale il Governo italiano si è impegnato ad adottare le misure necessarie al fine di garantire che i brevetti in Italia appartenenti a tedeschi siano accessibili ai sudditi di ogni Governo firmatario dell'Accordo di Londra del 27 luglio 1946, modificato dal Protocollo di Londra del 17 luglio 1947, alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni precisate negli articoli 1 a 7 dell'Accordo, purchè il Governo predetto riconosca ai cittadini italiani tutti i diritti e privilegi riconosciuti ai cittadini dei Governi firmatari dell'Accordo di Londra (articoli I e II).

È da tener presente che l'articolo 1 di detto Accordo, 27 luglio 1946, obbliga i Governi ade-

renti a mettere a disposizione del pubblico o a far cadere in pubblico dominio i brevetti ancora in vigore già appartenenti a tedeschi, oppure a concedere in qualsiasi momento licenze di uso gratuito ai cittadini dei Governi firmatari dell'Accordo; che l'articolo 2 dispone parità di diritti, nelle concessioni relative ai brevetti in oggetto, ai cittadini di tutti gli Stati aderenti all'Accordo; che l'articolo 3 sancisce il diritto di attuare le invenzioni brevettate e di utilizzare e vendere i prodotti delle invenzioni stesse senza tener conto del luogo di produzione; che l'articolo 4 faculta ciascun Governo di adottare le misure appropriate per proteggere e conservare i diritti di proprietà, di licenza, od ogni altro diritto ed interesse relativi ai brevetti legalmente concessi a non tedeschi e da questi acquistati prima del 1° agosto 1946; che l'articolo 5 dà facoltà di considerare non di proprietà tedesca quei brevetti appartenenti a persone la cui proprietà sia stata dai Governi esentata dall'applicazione delle norme relative al controllo della proprietà tedesca; che l'articolo 6 prevede la costituzione di un ufficio centrale in Francia per facilitare l'applicazione dell'Accordo e l'articolo 7 fa obbligo a ciascun Governo aderente di fornire al detto Ufficio centrale la lista dei brevetti appartenenti ai tedeschi.

Con il disegno di legge in esame si propone che venga autorizzata la ratifica dell'Accordo firmato a Roma il 29 novembre 1950, ed intuitivamente anche quella dell'Accordo di Londra del 27 luglio 1946.

Per quanto è stato dettagliatamente esposto, la Commissione invita il Senato ad approvare il presente disegno di legge.

DI GIOVANNI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai brevetti appartenenti a cittadini tedeschi, concluso a Roma il 29 novembre 1950 tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.